

**AREA POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE**
Servizio Complesso Cultura, Sport e Partecipazione**PATTO DI COLLABORAZIONE “AIUOLA IN FIORE - VIA ROMA”**

Il **COMUNE DI CHIERI** (C.F. 82000210011; P.IVA 01131200014) rappresentato dal Dr. Riccardo Barbaro, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Politiche Sociali, Educative, Culturali e Sportive del Comune di Chieri con sede in Via Palazzo di Città, 10 Chieri 10023

E

DITTA FLORA FOLIES (P.IVA. 10654780013) con sede in Via Roma 15, 10023 Chieri (TO) rappresentata da Marco Traverso;

PREMESSO CHE

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 maggio 2022, ha approvato il Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni (d'ora in poi: "Regolamento");
- l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;

CONSIDERATO CHE

- in data 19/11/2025 Marco Traverso, il legale rappresentante della ditta Flora Folies, ha presentato al Comune di Chieri una proposta di Patto di collaborazione (prot. 62797/2025);
- il Servizio Complesso Cultura, Sport e Partecipazione - unità interna Beni Comuni, dopo una prima valutazione positiva della proposta, ha individuato come area competente il Servizio Complesso Ambiente e Mobilità;
- il Servizio Complesso Ambiente e Mobilità ha valutato positivamente la proposta di Patto di collaborazione, elaborando così il contenuto del Patto di collaborazione in dialogo con il proponente;
- il Patto di collaborazione è stato sottoposto al dirigente responsabile del Servizio Complesso Cultura, Sport e Partecipazione che ha predisposto la Determina Dirigenziale n. 80/2026 per la sua approvazione.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e i proponenti per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Oggetto del presente patto è l'azione di cura e valorizzazione dell'aiuola sita lungo Via Roma all'altezza della rotonda che incrocia Via Cesare Battisti.

Art. 2. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa

Obiettivo del presente Patto di collaborazione è la realizzazione di azioni volte a valorizzare lo spazio pubblico restituendolo alla comunità più curato tramite attività di piantumazione di fiori e specie erbacee.

Art. 3. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

Il presente Patto di collaborazione ha validità di **5 anni** dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte.

Se al termine della collaborazione i proponenti non comunicano all'Amministrazione, entro tre mesi dalla scadenza, la volontà di prorogare il patto di collaborazione quest'ultimo si considera automaticamente concluso.

Il Comune può risolvere il presente patto di collaborazione in ogni momento, per motivate e prevalenti ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dai proponenti mediante comunicazione protocollata da inviare allo Sportello Beni Comuni (benicomuni@comune.chieri.to.it). In ogni caso il Comune si impegna a esperire ogni tentativo di riprogrammazione del patto se lo stesso venga sospeso per ragioni di interesse pubblico.

Art. 4. Modalità di collaborazione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento

Il proponente si impegna a realizzare la seguente azione di cura:

- valorizzare l'aiuola sita in via Roma mediante la piantumazione e la cura di nuove essenze erbacee, e provvedere al mantenimento costante del decoro della stessa, eliminando le eventuali fallanze e sostituendole tempestivamente. Tutte le specie da piantumare dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del Servizio Complesso Ambiente e Mobilità. **Non è consentita la piantumazione di specie arbustive né di alberi.**

- Poiché le attività si svolgeranno in un'area adiacente alla sede stradale, sarà necessario delimitare adeguatamente lo spazio di intervento e renderlo ben visibile durante tutte le operazioni, così da evitare interferenze con gli utenti della strada (pedoni, ciclisti, automobilisti, ecc.).

Il proponente prima di effettuare ogni tipo di lavoro di cura e manutenzione nell'area diverso da quello sopra esplicitato, dovrà informare il Servizio Complesso Cultura, Sport e Partecipazione - Beni Comuni e se pertinente anche il Servizio Complesso Ambiente e Mobilità, per concordare le modalità di intervento.

Eventuale attrezzatura utilizzata non di proprietà comunale dovrà essere rispondente alle vigenti norme di sicurezza fermo restando che il Comune verrà sollevato da ogni responsabilità in merito alla corretta rispondenza delle attrezzature alle normative citate.

Il Comune provvede a fornire la segnaletica relativa al patto di collaborazione specificando l'attività e il responsabile della proposta.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

Art. 5. Modalità di adeguamento e modifiche delle attività

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

Per riaprire la fase di co-progettazione il proponente dovrà fare richiesta formale allo Sportello Beni Comuni.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in seguito alla richiesta da parte di un singolo cittadino/gruppo informale/organizzazione di collaborare con il proponente al raggiungimento degli obiettivi del patto di collaborazione.

Per diventare membri del Patto di collaborazione e contribuire alla perseguimento degli obiettivi individuati all'art. 2 è necessario inviare una mail a protocollo@comune.chieri.to.it e a benicomuni@comune.chieri.to.it e chiedere formale adesione.

Art. 6. Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative

Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato.

La prestazione esercitata dai proponenti non configura lavoro prestato nei confronti del Comune.

Al Patto di Collaborazione viene allegato il documento "Informativa sui rischi", previsto dall'art. 18 comma 1 del Regolamento, che contiene la comunicazione dei rischi generali e specifici e le misure di prevenzione da adottare relativamente alla realizzazione delle attività previste dal Patto di Collaborazione.

La **Ditta Flora Folies** e il personale coinvolto sono coperti da proprie polizze assicurative per danni recati a terzi e infortuni.

Art. 7. Pubblicizzazione e comunicazione del Patto di collaborazione

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dai Proponenti nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il presente Patto di collaborazione verrà infatti pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri e la firma del patto, che segna l'inizio della collaborazione, verrà pubblicizzata tramite i suoi canali social.

Inoltre nell'ottica di un'ampia diffusione e promozione delle attività di cura e gestione dei beni comuni i proponenti si impegnano a condividere la notizia della sottoscrizione del patto e i successivi aggiornamenti, notizie, eventi e risultati raggiunti nell'ambito del patto in oggetto attraverso i suoi canali di comunicazione (sito internet, canali social ecc.).

I proponenti si impegnano a citare il presente Patto di collaborazione su tutti i supporti di comunicazione (flyers, locandine ecc.) prodotti nell'ambito delle attività previste dal patto come definito nel vademecum della comunicazione scaricabile sul sito internet.

Art. 8. Cause di esclusione

Le cause di esclusione dei proponenti fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della collaborazione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e della azioni di cura esercitate dai proponenti. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature comunali adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

Art. 9. Valutazione e Monitoraggio

Al fine di valutare opportunamente gli obiettivi e le azioni di cura come elencate all'art. 2 e 4 del presente patto (e successive integrazioni), **i proponenti dovranno consegnare al Comune una scheda di valutazione e monitoraggio annuale (entro il 31/12 di ogni anno)**, corredata da materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali di rendicontazione prodotti dai proponenti in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

Art. 10. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie

Al presente patto di collaborazione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.


Qualora si ritenesse necessario il presente patto di collaborazione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore del proponente, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

I dati personali e le immagini relativi ai soggetti - che sottoscrivendo il presente patto dichiarano di voler partecipare attivamente all'iniziativa comunale in oggetto condividendone modi esecutivi e scopi istituzionali - saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dalla Legge, 22/04/1941 n° 633 sul diritto d'autore. L'Ente pertanto garantisce la tutela della riservatezza e dei diritti di tutti i volontari appartenenti al citato gruppo informale come analiticamente dettagliato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, e reperibile sul sito istituzionale al link: <https://www.comune.chieri.to.it/it/privacy> o scansando il seguente Qr code.

Il referente del patto di collaborazione verrà inserito nella mailing list per le comunicazioni istituzionali relative al tema dell'amministrazione condivisa.



Letto, confermato e sottoscritto in Chieri
Chieri, 27/03/2026

FLORA FOLIES
legale rappresentante
Marco TRAVERSO

firmato in originale

COMUNE DI CHIERI
Dirigente dell'Area Politiche Sociali,
Educativa, Culturali e Sportive
Riccardo BARBARO

firmato in originale

